

IRLANDA

COSTITUZIONE RATIFICATA IL 1° LUGLIO 1937 ¹

Preambolo

In nome della SS. Trinità, da cui discende ogni potere alla quale bisogna ricondurre, come al nostro fine supremo, tutte le azioni degli uomini e degli Stati, noi, popolo d'Irlanda, riconoscendo umilmente tutti i nostri obblighi verso il nostro Divino Signore Gesù Cristo, che ha sostenuto i nostri padri durante secoli di prove, rievocando con gratitudine le loro lotte eroiche e implacabili per ritrovare la giusta indipendenza della nostra Nazione, e desiderando di assicurare il bene comune, in uno spirito di prudenza, di giustizia e di carità, al fine di garantire la dignità e la libertà dell'uomo, di attuare un vero ordine sociale, di restaurare l'unità del paese e di stabilire la concordia con le altre Nazioni, adottiamo, promulghiamo e concediamo a noi stessi la seguente Costituzione:

LA NAZIONE

ART. 1 — La Nazione irlandese proclama con la presente Costituzione il suo diritto inalienabile, imprescrittibile e sovrano di scegliere la forma di governo che crederà, di determinare i suoi rapporti con le altre Nazioni, di sviluppare la sua vita politica, economica e culturale, secondo la sua propria indole e le sue tradizioni.

ART. 2 — Il territorio nazionale comprende tutta l'Irlanda, le sue isole e le acque territoriali.

ART. 3 — Sino al giorno della reintegrazione del territorio nazionale e senza pregiudizio dei diritti del Parlamento e del governo, di cui la presente Costituzione prevede la giurisdizione sull'intero territorio, le leggi votate dal Parlamento avranno identico limite di applicazione delle leggi dello Stato libero d'Irlanda ed uguali effetti extraterritoriali.

LO STATO

ART. 4 — Il nome dello Stato è *Eire* o, in lingua inglese, *Ireland* (Irlanda).

ART. 5 — L'Irlanda è uno Stato sovrano, indipendente, democratico.

ART. 6 — 1) Tutti i poteri di governo, legislativi, esecutivi e giudiziari, provengono, sotto l'autorità divina, dal popolo, che ha il diritto di designare i dirigenti dello Stato e, in ultima istanza, di decidere su tutti i problemi della politica nazionale, in conformità alle esigenze del bene comune.

¹ Lo Stato libero d'Irlanda si era dato una Costituzione che era stata annessa alla legge costituzionale dell'ottobre 1922 (*Constitution of the Irish State*).

L'art. 50 di tale atto costituzionale stabiliva che durante un periodo di otto anni poteva venirne effettuata la revisione mediante legge ordinaria; nel 1929 tale periodo venne prorogato per altri otto anni.

Una nuova Costituzione venne votata dall'*Oireachtas* prima dello spirare di tale periodo e venne ratificata dal popolo con il referendum del 1° luglio 1937. Essa entrò in vigore il 29 dicembre 1937. Due emendamenti furono votati dall'*Oireachtas* il 2 settembre 1939 e il 30 maggio 1941. La legge n. 22 del 1948 ha dichiarato che lo « Stato sarà chiamato Repubblica d'Irlanda ».

Irlanda

2) Questi poteri di governo non possono essere esercitati che a mezzo, o sotto l'autorità, degli organi dello Stato stabiliti dalla presente Costituzione.

ART. 7 — La bandiera nazionale è tricolore, verde, bianca, arancione.

ART. 8 — 1) La lingua irlandese, in quanto lingua nazionale, è la prima lingua ufficiale.

2) La lingua inglese è riconosciuta come seconda lingua ufficiale.

3) Tuttavia, l'uso esclusivo di una delle due lingue può essere stabilito con legge per uno o più esigenze ufficiali, sia nell'intero Stato che in una delle sue parti.

ART. 9 — 1) All'entrata in vigore della presente Costituzione, chiunque, immediatamente prima, era cittadino del *Soarstát Eireann* (Stato libero d'Irlanda), diventerà cittadino dell'Irlanda.

2) Il futuro acquisto o perdita della nazionalità e della cittadinanza irlandesi saranno determinati in conformità alla legge.

3) Nessuno può essere escluso dalla nazionalità o cittadinanza irlandesi a causa del suo sesso.

4) La fedeltà alla Nazione e la lealtà verso lo Stato sono i doveri politici fondamentali di tutti i cittadini.

ART. 10 — 1) Tutte le risorse naturali, compresa l'aria e ogni forma di energia non ancora sfruttata, entro la giurisdizione del Parlamento e del governo stabiliti dalla presente Costituzione, e tutti i diritti e i privilegi compresi in essa, appartengono allo Stato, senza pregiudizio dei diritti di proprietà e degli interessi riconosciuti attualmente dalla legge ad una persona fisica o giuridica.

2) Tutte le terre, le miniere, le acque, che appartenevano al *Saorstát Eireann* immediatamente prima dell'entrata in vigore di questa Costituzione, appartengono allo Stato nella stessa misura nella quale appartenevano al *Soarstát Eireann*.

3) Può essere stabilita per legge la gestione delle proprietà appartenenti allo Stato in virtù di questo articolo, nonché il controllo dell'alienazione, sia temporanea che permanente, di queste proprietà.

4) Può essere pure stabilita per legge la gestione di terre, miniere e acque venute in possesso dello Stato dopo l'entrata in vigore della presente Costituzione, nonché il controllo dell'alienazione, sia temporaneo che permanente, delle terre, delle miniere ed acque così acquisite.

ART. 11 — Tutte le entrate dello Stato, qualunque ne sia l'origine, senza pregiudizio delle eccezioni previste dalla legge, costituiscono un unico fondo, e saranno impiegate per i fini e nei modi che essa prevede e con gli oneri e le responsabilità che essa determina ed impone.

IL PRESIDENTE

ART. 12 — 1) Vi sarà un Presidente dell'Irlanda (*Uachtarán nah Eireann*), qui appresso designato col nome di Presidente, il quale avrà la precedenza su tutte le altre persone nello Stato, eserciterà i poteri ed adempirà le funzioni che la presente Costituzione e la legge conferiscono al Presidente.

2) 1° Il Presidente sarà eletto a suffragio popolare diretto.

2° Ogni cittadino, che abbia il diritto di partecipare al voto per l'elezione dei membri del *Dáil Eireann*, ha diritto di partecipare al voto per l'elezione del Presidente.

3° La votazione avverrà a scrutinio segreto e col sistema della rappresentanza proporzionale, mediante l'attribuzione di un solo voto.

3) 1° Il Presidente resterà in carica sette anni dall'assunzione delle sue funzioni, salvo che prima del compimento di tale periodo egli muoia, o si dimetta, o sia rimosso dalla carica, o diventi permanentemente inabile in base al riconoscimento della Corte suprema, composta di non meno di cinque giudici.

2° Chi tenga o abbia tenuto la carica di Presidente sarà rieleggibile, ma una volta sola.

3° L'elezione alla presidenza avverrà non prima, nè dopo, il sessantesimo giorno anteriore alla scadenza dei poteri del Presidente, ma nel caso di destituzione o di morte del Presidente, di dimissioni o di incapacità permanente ad assolvere le sue funzioni, incapacità riconosciuta come sopra, l'elezione presidenziale avverrà entro i 60 giorni successivi all'evento.

4) 1° Ogni cittadino, che abbia raggiunto il 35° anno di età, è eleggibile alla carica di Presidente.

2° Ogni candidato, che non sia stato altra volta Presidente o cessi da tale carica, deve essere proposto:

I) da almeno 20 persone, che in quel momento facciano parte di una delle Camere dell'*Oireachtas*;

II) o dai Consigli di almeno quattro Contee amministrative, compresi i Consigli municipali (*County Borough*), quali sono definiti dalla legge.

3° Nessuna persona e nessuno dei Consigli sopra citati avrà il diritto di designare più di un candidato per la stessa elezione.

4° Gli ex Presidenti o quello uscente possono divenire candidati su loro stessa designazione.

5° Quando un solo candidato è designato per l'elezione presidenziale, non sarà necessario procedere a scrutinio per la sua elezione.

5) Subordinatamente alle disposizioni contenute in questo articolo, le elezioni presidenziali saranno regolate con legge.

6) 1° Il Presidente non sarà membro di nessuna delle Camere dell'*Oireachtas*.

2° Se un membro di una delle Camere dell'*Oireachtas* è eletto Presidente, sarà considerato vacante il suo seggio alla Camera.

3° Il Presidente non potrà esercitare alcun'altra funzione, nè occupare un altro impiego retribuito.

7) Il primo Presidente entrerà in funzione nel più breve termine possibile dopo la sua elezione, e ogni successivo Presidente entrerà in funzione il giorno seguente alla scadenza delle funzioni del suo predecessore, o appena possibile dopo questa data o, nel caso che il predecessore sia stato rimosso, o sia morto, o si sia dimesso, o sia divenuto permanentemente inabile e ne consti nel modo stabilito al comma 3 del presente articolo, appena possibile dopo l'elezione.

8) Il Presidente entrerà in funzione facendo e firmando pubblicamente, in presenza dei membri delle due Camere dell'*Oireachtas*, di giudici della Corte suprema e dell'Alta Corte e di altre personalità pubbliche, la seguente dichiarazione:

« Davanti a Dio Onnipotente, prometto e dichiaro solennemente e sinceramente di voler mantenere la Costituzione dell'Irlanda e le sue leggi, di assolvere fedelmente e coscienziosamente i miei doveri in conformità alla Costituzione e alla legge, e di consacrare le mie facoltà al servizio e al benessere del popolo d'Irlanda. Che Dio mi guidi e mi sostenga ».

9) Durante la sua permanenza in carica il Presidente non può lasciare il territorio dello Stato senza il consenso del governo.

10) 1° Il Presidente può esser messo in stato di accusa sotto l'incriminazione di non retto comportamento specificato.

2° L'accusa sarà formulata da una delle Camere dell'*Oireachtas* subordinatamente e in conformità alle disposizioni del presente comma.

3° La proposta di una delle due Camere per porre in stato di accusa il Presidente in base al presente comma non potrà essere esaminata se non previa presentazione di una mozione scritta, firmata da non meno di 30 membri della Camera.

4° Nessuna proposta del genere sarà adottata da una delle due Camere se non con deliberazione della Camera approvata da non meno di due terzi del numero totale dei suoi membri.

5° Quando un'accusa sia stata presentata da una delle due Camere, l'altra esaminerà l'accusa o farà il necessario perchè venga esaminata.

6° Il Presidente avrà il diritto di comparire e di essere rappresentato al suddetto esame dell'accusa.

7° Se, come risultato dell'inchiesta, una deliberazione, approvata da almeno due terzi dei membri di quella Camera da cui furono compiute o disposte le indagini, abbia accertato che l'accusa mossa al Presidente era esatta e che il non retto comportamento, oggetto dell'accusa, era stato tale da renderlo non adatto a coprire ulteriormente la carica, questa deliberazione avrà come conseguenza la rimozione del Presidente dalle sue funzioni.

11) 1° Il Presidente avrà la residenza ufficiale nella città di Dublino o nei suoi dintorni.

2° Il Presidente avrà gli emolumenti e le indennità stabiliti dalla legge.

Irlanda

3° Gli emolumenti e le indennità del Presidente non saranno diminuiti per tutta la durata delle sue funzioni.

ART. 13 — 1) 1° Su designazione del *Dáil Éireann*, il Presidente nominerà il *Taoiseach*, cioè il capo del governo o primo ministro.

2° Su designazione del *Taoiseach* e con la preventiva approvazione del *Dáil Éireann*, il Presidente nominerà gli altri membri del governo.

3° Su proposta del *Taoiseach*, il Presidente accetterà le dimissioni o esonererà dalle funzioni ciascun membro del governo.

2) 1° Il *Dáil Éireann* sarà convocato e disciolto dal Presidente, su proposta del *Taoiseach*.

2° Con assoluto potere discrezionale, il Presidente può rifiutare lo scioglimento del *Dáil Éireann*, richiesto su proposta di un *Taoiseach*, che non abbia più la maggioranza nel *Dáil Éireann*.

3° In qualsiasi momento, dopo aver consultato il Consiglio di Stato, il Presidente può convocare una od entrambe le Camere dell'*Oireachtas*.

3) 1° Ogni progetto di legge approvato o considerato come approvato dalle due Camere dell'*Oireachtas* dovrà, per diventar legge, avere la firma del Presidente.

2° Il Presidente promulgherà ogni legge votata dall'*Oireachtas*.

4) Il Presidente è investito del comando supremo delle forze di difesa.

5) 1° L'esercizio del comando supremo delle forze di difesa sarà regolato con legge.

2° Tutti gli ufficiali in servizio attivo saranno nominati dal Presidente.

6) In virtù del presente articolo, il Presidente esercita il diritto di grazia e di commutare e rimettere le pene inflitte dai tribunali penali, ma il potere di commutare e rimettere le pene, salvo che per le condanne capitali, può anche essere conferito ad altre autorità.

7) 1° Il Presidente, udito il Consiglio di Stato, può mettersi in rapporto, per mezzo di un messaggio o di un indirizzo, con le Camere dell'*Oireachtas* su ogni materia d'interesse nazionale o pubblico.

2° Il Presidente, udito il Consiglio di Stato, può rivolgere in ogni momento un messaggio alla Nazione sugli argomenti predetti.

3° Tuttavia, ogni messaggio o indirizzo di questo genere deve essere approvato dal governo.

8) 1° Il Presidente non sarà responsabile di fronte ad alcuna delle Camere dell'*Oireachtas*, o di fronte a qualsiasi tribunale, dell'esercizio e dell'adempimento dei poteri e funzioni della sua carica, o degli atti compiuti, o a lui attribuiti nell'esercizio e nell'adempimento dei suddetti poteri e funzioni.

2° Tuttavia il comportamento del Presidente può essere sottoposto all'esame di una delle due Camere ai fini dell'art. 12, comma 10, della presente Costituzione, o presso una Corte, tribunale o altro ente nominato o designato da una delle due Camere, per le indagini su una accusa a termini del comma 10 del presente articolo.

9) I poteri e le funzioni conferiti al Presidente dalla presente Costituzione potranno essere esercitati e adempiuti da lui soltanto previo parere del governo, eccetto i casi in cui sia previsto dalla Costituzione che egli agirà con potere completamente discrezionale o dopo aver consultato o in collaborazione con il Consiglio di Stato, ovvero su parere, proposta o comunicazione di qualche altra persona o ente.

10) Subordinatamente alla presente Costituzione, ulteriori poteri e funzioni potranno essere conferiti per legge al Presidente.

11) Nessun potere o funzione conferito per legge al Presidente potrà da lui essere esercitato o compiuto se non previo parere del governo.

ART. 14 — 1) Nel caso di assenza del Presidente o di incapacità temporanea o permanente debitamente riconosciuta a termini del comma 3 dell'art. 12 di cui sopra, o nel caso di morte, dimissioni, destituzione, o di mancato esercizio e adempimento di poteri e funzioni del suo ufficio o di uno di essi, ovvero quando resti vacante l'ufficio di Presidente, i poteri e le funzioni conferiti al Presidente dalla presente Costituzione saranno esercitati e adempiuti da una commissione costituita a termini del comma 2 del presente articolo.

2) 1° La commissione sarà composta dalle seguenti persone: il giudice supremo, il Presidente del *Dáil Éireann* e il Presidente del *Seanad Éireann*.

Le costituzioni europee

2° Il Presidente dell'Alta Corte sostituirà nella commissione il giudice supremo, quando questa carica sia vacante o quando il giudice supremo sia inabile alle funzioni.

3° Il vicepresidente del *Dáil Éireann* sostituirà nella commissione il Presidente del *Dáil Éireann*, quando tale carica sia vacante o il Presidente sia inabile alle funzioni.

4° Il vicepresidente del *Seanad Éireann* sostituirà nella commissione il Presidente del *Seanad Éireann*, quando tale carica sia vacante o il Presidente sia inabile alle funzioni.

3) I poteri della commissione possono essere esercitati da due dei suoi membri e la commissione può funzionare anche in caso di vacanza di uno dei suoi membri.

4) Il Consiglio di Stato può, a maggioranza dei suoi membri, prendere le disposizioni che riterrà opportune per l'esercizio e l'adempimento dei poteri e delle funzioni conferiti al Presidente dalla presente Costituzione, in ogni caso non previsto dalle precedenti disposizioni del presente articolo.

5) 1° Le disposizioni della presente Costituzione relative all'esercizio e all'adempimento, da parte del Presidente, dei poteri e delle funzioni che essa gli conferisce, saranno applicabili, senza pregiudizio delle disposizioni seguenti del presente comma, all'esercizio e all'adempimento dei suddetti poteri e funzioni a norma del presente articolo.

2° Nel caso di mancato esercizio o adempimento, da parte del Presidente, di poteri o funzioni che la Costituzione gli imponga di esercitare o adempiere entro un termine determinato, tali poteri o funzioni saranno esercitati o adempiuti in base al presente articolo appena sia possibile dopo la scadenza del termine previsto.

IL PARLAMENTO NAZIONALE

Costituzione e poteri

ART. 15 — 1) 1° Il Parlamento nazionale sarà denominato e conosciuto sotto il nome di *Oireachtas* e sotto questo nome, in generale, si farà ad esso riferimento nella presente Costituzione.

2° L'*Oireachtas* si comporrà del Presidente e di due Camere, cioè una Camera dei Rappresentanti che si chiamerà *Dáil Éireann* e un Senato, che si chiamerà *Seanad Éireann*.

3° Le Camere dell'*Oireachtas* siederanno nella città di Dublino, o nelle sue vicinanze, o in qualsiasi altro luogo che esse potranno designare volta per volta.

2) 1° Il potere esclusivo di fare leggi per lo Stato è conferito dalle presenti disposizioni all'*Oireachtas*; nessun'altra autorità legislativa ha il potere di far leggi per lo Stato.

2° Tuttavia, si può stabilire con legge la creazione o il riconoscimento di organismi legislativi subordinati, nonchè i loro poteri e funzioni.

3) 1° L'*Oireachtas* può provvedere alla istituzione o al riconoscimento di Consigli funzionali o professionali che rappresentino talune branche della vita sociale ed economica del popolo.

2° La legge che crea o riconosce un tale Consiglio determinerà i suoi diritti, poteri ed obblighi, nonchè i suoi rapporti con l'*Oireachtas* e il governo.

4) 1° L'*Oireachtas* non approverà alcuna legge che, sotto qualsiasi riguardo, sia contraria alla presente Costituzione o a una qualunque delle sue disposizioni.

2° Ogni legge approvata dall'*Oireachtas* e che, sotto qualsiasi riguardo, sia contraria alla presente Costituzione o a una qualunque delle sue disposizioni, sarà nulla, ma soltanto nelle norme ad esse contrarie.

5) L'*Oireachtas* non dichiarerà contrari alla legge atti che tali non erano al momento in cui sono stati compiuti.

6) 1° Il diritto di chiamare e di tenere sotto le armi forze militari o armate spetta esclusivamente all'*Oireachtas*.

2° Nessuna forza militare o armata, all'infuori di quella arruolata e tenuta sotto le armi dall'*Oireachtas*, sarà chiamata o tenuta per qualsiasi scopo.

7) L'*Oireachtas* terrà almeno una sessione ciascun anno.

8) 1° Le sedute delle due Camere saranno pubbliche.

Irlanda

2° Tuttavia, in casi speciali, ciascuna Camera può tenere sedute segrete con l'assenso di due terzi dei membri presenti.

9) 1° Ciascuna Camera dell'*Oireachtas* eleggerà tra i suoi membri il proprio Presidente e il proprio vicepresidente e determinerà i loro poteri e le loro funzioni.

2° Gli emolumenti del Presidente e del vicepresidente delle due Camere saranno fissati per legge.

10) Ciascuna Camera redigerà il proprio statuto e regolamento interno col potere di stabilire sanzioni per la loro violazione; avrà il potere di garantire la libertà delle discussioni, la custodia dei documenti ufficiali e delle carte personali dei suoi membri, nonché di garantirsi e di garantire i suoi membri contro chiunque li molestasse o tentasse di corromperli nell'esercizio delle loro funzioni.

11) 1° Tutte le decisioni di ciascuna Camera, salvo che non sia diversamente disposto dalla presente Costituzione, saranno prese a maggioranza di voti dei membri presenti e votanti, escluso il Presidente o chi in sua vece presiede la seduta.

2° Nel caso di parità di voti, il Presidente, o chi presiede la seduta, voterà, ed il suo voto sarà preponderante.

3° Il regolamento interno di ciascuna Camera determinerà il numero legale dei membri, necessario per la validità delle proprie riunioni e per l'esercizio dei propri poteri.

12) Tutte le relazioni e pubblicazioni ufficiali dell'*Oireachtas* o di una delle sue Camere, nonché tutti i discorsi pronunziati in esse godranno di piena immunità dovunque siano pubblicati.

13) Tranne il caso di tradimento, quale è definito dalla presente Costituzione, di reato o di infrazione all'ordine pubblico, i membri di ciascuna Camera dell'*Oireachtas* non possono essere arrestati mentre si recano all'una o all'altra Camera, o ne ritornano, o mentre si trovano nella sede del Parlamento, e non potranno, per dichiarazioni da essi fatte nelle Camere, esser tradotti dinanzi a qualsiasi Corte o ad altra autorità che non sia la Camera stessa.

14) Nessuno può essere contemporaneamente membro di entrambe le Camere dell'*Oireachtas*, e se chi è già membro di una Camera viene eletto nell'altra Camera, il primo suo seggio si considera immediatamente vacante.

15) L'*Oireachtas* può stabilire con legge il pagamento di indennità ai membri di ciascuna Camera per le loro funzioni come pubblici rappresentanti e potrà accordar loro diverse facilitazioni in rapporto alle loro funzioni, in particolare i viaggi gratuiti.

IL « DAIL EIREANN »

ART. 16 — 1) 1° Tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, che abbiano raggiunto l'età di 21 anni e non siano colpiti da alcuna inabilità o incapacità a norma delle disposizioni della Costituzione o di una legge, sono eleggibili al *Dáil Eireann*.

2° Ogni cittadino, senza distinzione di sesso, che abbia raggiunto l'età di 21 anni e non sia considerato incapace a norma di legge e abbia i requisiti di legge per l'elezione dei membri del *Dáil Eireann*, avrà il diritto di partecipare all'elezione dei membri del *Dáil Eireann*.

3° Nessuna legge sarà fatta per porre dei cittadini in stato di inabilità, o di incapacità, a diventare membri del *Dáil Eireann* per ragioni di sesso o per togliere a dei cittadini il diritto di votare nelle elezioni dei membri del *Dáil Eireann* per la medesima ragione.

4° Ciascun votante per le elezioni al *Dáil Eireann* non dispone che di un solo voto; il voto è a scrutinio segreto.

2) 1° Il *Dáil Eireann* sarà composto di membri rappresentanti le circoscrizioni elettorali fissate con legge.

2° Il numero dei membri sarà fissato di volta in volta per legge, ma il numero totale dei membri del *Dáil Eireann* non sarà fissato in ragione di meno di un membro per ogni 30 mila abitanti e di più di un membro per ogni 20 mila abitanti.

3° La proporzione tra il numero dei membri da eleggersi in qualsiasi momento per ciascuna circoscrizione elettorale e la popolazione di questa circoscrizione accertata dall'ultimo censimento sarà, nei limiti del possibile, la stessa per tutto il paese.

4° L'*Oireachtas* sottoporrà le circoscrizioni elettorali a una revisione almeno una

volta ogni dieci anni, tenendo conto dei cambiamenti nella distribuzione della popolazione, ma tali mutamenti nelle circoscrizioni elettorali non influiranno sul *Dáil Éireann* in funzione al momento della revisione.

5° I membri saranno eletti col sistema della rappresentanza proporzionale per mezzo del voto singolo trasferibile.

6° Nessuna legge potrà stabilire che il numero dei membri da eleggere, per qualsiasi circoscrizione, sia inferiore a tre.

3) 1° Il *Dáil Éireann* sarà convocato e sciolto nei modi previsti dal comma 2, dell'art. 13 della presente Costituzione.

2° Le elezioni generali dei membri del *Dáil Éireann* avranno luogo non oltre trenta giorni dopo lo scioglimento del *Dáil Éireann*.

4) 1° Nella misura del possibile, lo scrutinio di ogni elezione generale per il *Dáil Éireann* sarà fatto lo stesso giorno in tutto il paese.

2° Il *Dáil Éireann* si riunirà entro trenta giorni da quello dello scrutinio.

5) Lo stesso *Dáil Éireann* non resterà in funzione oltre sette anni dalla data della sua prima riunione; un periodo più breve può essere fissato per legge.

6) Sarà disposto con legge che il membro del *Dáil Éireann* che ne è il Presidente immediatamente prima dello scioglimento, sia considerato membro già eletto del *Dáil Éireann* nelle successive elezioni generali, senza che effettivamente lo sia stato.

7) Subordinatamente alle precedenti disposizioni del presente articolo, le elezioni dei membri del *Dáil Éireann*, ivi comprese le elezioni parziali per sopperire ai seggi vacanti, saranno regolate da una legge successiva.

ART. 17 — 1) 1° Il *Dáil Éireann* prenderà in esame nel più breve termine possibile dopo la presentazione, a norma dell'art. 28 della presente Costituzione, il bilancio preventivo delle entrate e delle spese dello Stato per ciascun esercizio finanziario.

2° Salvo il caso in cui leggi speciali stabiliscano diversamente, la legge necessaria per dare esecuzione ai provvedimenti finanziari di ciascun anno sarà approvata entro l'anno medesimo.

2) Il *Dáil Éireann* non potrà approvare voti o deliberazioni nè fare alcuna legge di stanziamenti di entrate o di altri fondi pubblici a meno che la proposta di stanziamenti non sia stata ad esso raccomandata con un messaggio del governo firmato dal *Taoiseach*.

IL « SEANAD ÉIREANN »

ART. 18 — 1) Il *Seanad Éireann* sarà composto di 60 membri, di cui 11 nominati e 49 eletti.

2) Per l'eleggibilità a membro del *Seanad Éireann* occorre l'eleggibilità a membro del *Dáil Éireann*.

3) I membri nominati del *Seanad Éireann* lo saranno, previo loro consenso, con decreto del *Taoiseach*, nominato dopo la convocazione del *Dáil Éireann* in seguito a scioglimento, che è la causa della nomina dei membri suddetti.

4) I membri eletti del *Seanad Éireann* saranno designati nel modo seguente:

I) Tre saranno eletti dall'Università nazionale d'Irlanda.

II) Tre saranno eletti dall'Università di Dublino.

III) Quarantatre saranno eletti da liste di candidati come stabilito in seguito.

5) Ciascuna elezione dei membri eletti del *Seanad Éireann* avverrà col sistema della rappresentanza proporzionale, per mezzo del voto singolo trasferibile ed a scrutinio segreto per corrispondenza.

6) I membri del *Seanad Éireann*, da eleggersi dalle Università, verranno scelti con le garanzie e le forme che saranno stabilite con legge.

7) I membri del *Seanad Éireann*, da eleggersi in base a liste di candidati, lo saranno nel modo seguente:

1° Prima di ogni elezione generale di tali membri, saranno compilate, nel modo che sarà stabilito con legge, cinque liste di candidati, contenenti rispettivamente i nomi di persone che abbiano conoscenza pratica ed esperienza dei seguenti interessi e servizi, cioè:

Irlanda

- I) Lingua e cultura nazionali, letteratura, arte, educazione e altri interessi professionali che potranno essere definiti con legge ai fini di questa lista;
 - II) Agricoltura e interessi connessi e problemi della pesca;
 - III) Lavoro, organizzato o non;
 - IV) Industria e commercio, compresa la banca, la finanza, la contabilità, l'ingegneria e l'architettura;
 - V) Amministrazione pubblica e servizi sociali, comprese le attività sociali volontarie.
- 2° Saranno eletti da ciascuna lista non più di undici membri e, subordinatamente alle disposizioni dell'articolo 19, non meno di 5.
- 8) Le elezioni generali al *Seanad Eireann* avverranno non oltre 90 giorni dopo lo scioglimento del *Dáil Eireann* e la prima seduta del *Seanad Eireann* dopo le elezioni generali sarà tenuta in un giorno che sarà fissato dal Presidente su parere del *Taoiseach*.
- 9) Ciascun membro del *Seanad Eireann*, salvo il caso di morte, di dimissioni o di incapacità, dovrà restare in funzione sino alla vigilia delle prime elezioni generali successive alla sua elezione o nomina.
- 10) 1° Subordinatamente alle precedenti disposizioni di questo articolo, le elezioni dei membri eletti del *Seanad Eireann* saranno regolate per legge.
- 2° Le eventuali vacanze nel numero dei membri nominati del *Seanad Eireann* saranno coperte con nomine fatte dal *Taoiseach*, previo consenso delle persone così nominate.
- 3° Le eventuali vacanze nel numero dei membri eletti del *Seanad Eireann* saranno coperte nel modo previsto dalla legge.

ART. 19 — La legge potrà prevedere l'elezione diretta da parte di un gruppo, di una associazione, o di un consiglio funzionale o professionale, di un certo numero di membri del *Seanad Eireann*, che potrà essere fissato dalla legge stessa, in sostituzione di un egual numero di membri da eleggersi sulle liste di candidati di cui all'art. 18 della presente Costituzione.

LA LEGISLAZIONE

ART. 20 — 1) I progetti di legge d'iniziativa del *Dáil Eireann* e da esso approvati saranno inviati al *Seanad Eireann* e, ad eccezione di quelli finanziari, potranno essere da questo emendati; il *Dáil Eireann* esaminerà a sua volta gli eventuali emendamenti.

2) 1° Un progetto di legge che non sia finanziario, può emanare dal *Seanad Eireann* e, qualora sia approvato, sarà sottoposto al *Dáil Eireann*.

2° Un progetto di legge iniziato nel *Seanad Eireann*, qualora sia emanato nel *Dáil Eireann*, sarà considerato come iniziato nel *Dáil Eireann*.

3) Un progetto di legge approvato da una delle Camere e accettato dall'altra sarà considerato come approvato dalle due Camere.

I PROGETTI DI LEGGE FINANZIARIA

ART. 21 — 1) 1° I progetti di legge finanziari non potranno emanare che dal *Dáil Eireann*.

2° Ogni progetto finanziario approvato dal *Dáil Eireann* sarà trasmesso al *Seanad Eireann* perchè presenti le sue raccomandazioni.

2) 1° Ogni progetto finanziario trasmesso al *Seanad Eireann* perchè presenti le sue raccomandazioni dovrà, decorso il periodo di 21 giorni dal suo invio al *Seanad Eireann*, essere restituito al *Dáil Eireann*, che potrà accogliere a respingere tutte o parte delle raccomandazioni del *Seanad Eireann*.

2° Se tale progetto finanziario non sarà restituito dal *Seanad Eireann* entro i 21 giorni, o lo sarà in tale termine con raccomandazioni che il *Dáil Eireann* non accetta, esso sarà considerato come approvato da entrambe le Camere alla scadenza del termine predetto.

ART. 22. — 1) 1° Per progetto di legge finanziaria si intende ogni progetto che si riferisca a tutte o a talune delle materie seguenti: imposizione, soppressione,

riapplicazione, modificazione, o regolamentazione della tassazione; imposizione per il pagamento di debiti o altre proposte finanziarie di oneri alla finanza pubblica, o modificazione o soppressione di essi; approvazione di spese; stanziamento, introito, custodia, uscita e verifica di partite di denaro pubblico; emissione o garanzia dei prestiti o loro rimborso; materie accessorie, o connesse a queste, o a taluna di esse.

2° In questa definizione le espressioni « tassazione », « denaro pubblico » e « prestiti » non comprendono tassazione, denaro o prestiti di autorità o corpi locali per fini locali.

2) 1° Spetta al Presidente del *Dáil Eireann* decidere se un progetto di legge debba essere considerato come progetto di legge finanziario, e la sua decisione sarà definitiva e inappellabile, subordinatamente alle successive disposizioni del presente articolo.

2° Il *Seanad Eireann*, con risoluzione approvata in una seduta alla quale siano presenti non meno di trenta membri, può chiedere al Presidente di deferire ad un'apposita commissione dei privilegi la questione se un progetto abbia o meno carattere finanziario.

3° Se il Presidente, sentito il Consiglio di Stato, decide di accogliere la richiesta, nominerà una commissione dei privilegi composta in numero eguale di membri del *Dáil Eireann* e del *Seanad Eireann* e di un Presidente, che sarà un giudice della Corte suprema; queste nomine saranno fatte sentito il Consiglio di Stato. In caso di parità di voti, e solo in questo caso, potrà votare il Presidente della commissione.

4° Il Presidente deferirà la questione alla commissione dei privilegi così nominata e questa dovrà fargli pervenire la sua decisione entro i 21 giorni successivi all'invio del progetto al *Seanad Eireann*.

5° La decisione della commissione sarà definitiva e inappellabile.

6° Se il Presidente, sentito il Consiglio di Stato, decide di non accogliere la richiesta del *Seanad Eireann*, o se la commissione dei privilegi non formula la sua decisione nel termine sopra indicato, la decisione del Presidente del *Dáil Eireann* sarà considerata come confermata.

IL TERMINE PER L'ESAME DEI PROGETTI DI LEGGE

ART. 23 — 1) Il presente articolo si applica ad ogni progetto di legge approvato dal *Dáil Eireann* e trasmesso al *Seanad Eireann*, ad eccezione dei progetti di legge finanziari o di quelli per i quali il termine per l'esame da parte del *Seanad Eireann* sia stato abbreviato a norma dell'articolo 24 della presente Costituzione.

1° Quando un progetto di legge, al quale si applichi il presente articolo sia, nel termine indicato nel comma seguente, o respinto dal *Seanad Eireann*, o approvato con emendamenti non accolti dal *Dáil Eireann*, o non sia nè approvato (con o senza emendamenti) nè respinto dal *Seanad Eireann* nel termine stabilito, esso sarà considerato, se il *Dáil Eireann* così decida entro i 180 giorni dalla scadenza del termine predetto, come approvato da entrambe le Camere dell'*Oireachtas* lo stesso giorno dell'approvazione della risoluzione.

2° Il periodo di cui sopra è di 90 giorni da quello in cui il progetto è stato per la prima volta trasmesso dal *Dáil Eireann* al *Seanad Eireann*, o un qualsiasi periodo più lungo accettato per il progetto da entrambe le Camere dell'*Oireachtas*.

2) 1° Il precedente comma del presente articolo si applicherà ad ogni progetto iniziato nel *Seanad Eireann* e da esso approvato, emendato dal *Dáil Eireann* e considerato, di conseguenza, come proposto dal *Dáil Eireann*.

2° Ai fini di questa applicazione, il periodo fissato comincerà a decorrere per tale progetto dal giorno in cui esso è stato inviato per la prima volta al *Seanad Eireann*, dopo essere stato emendato dal *Dáil Eireann*.

ART. 24 — 1) Se e in quanto al momento della approvazione da parte del *Dáil Eireann* di un progetto che non contenga una proposta di emendamento alla Costituzione, il *Taoiseach* dichiara in messaggi scritti rivolti al Presidente, nonchè ai Presidenti delle due Camere dell'*Oireachtas* che, a parere del governo, il progetto è urgente e immediatamente necessario per la conservazione della pace e della sicurezza pubblica, ovvero a causa dell'esistenza di un pubblico pericolo, interno o internazionale, il termine per l'esame di tale progetto da parte del *Seanad Eireann* sarà

abbreviato nella misura specificata nella risoluzione, se così deciderà il *Dáil Eireann* e se il Presidente, sentito il parere del Consiglio di Stato, vi darà il suo consenso.

2) Qualora il termine per l'esame dei progetti di legge sia stato abbreviato in conformità al presente articolo, il progetto sarà considerato come adottato dalle due Camere allo scadere di questo termine, nelle condizioni seguenti:

- a) Se si tratta di un progetto di legge, che non sia un progetto finanziario, respinto dal *Seanad Eireann* o adottato da esso con emendamenti e raccomandazioni che non sono stati accettati dal *Dáil Eireann*, ovvero che non sia stato nè adottato nè respinto dal *Seanad Eireann*.
- b) Se si tratta di un progetto finanziario che sia stato rinviato dal *Seanad Eireann* al *Dáil Eireann* con raccomandazioni non accettate da quest'ultimo ovvero che non sia stato rinviato dal *Seanad Eireann* al *Dáil Eireann*.

3) Quando un progetto, per il cui esame da parte del *Seanad Eireann* sia stato abbreviato il termine a norma del presente articolo, sia diventato legge, questa resterà in vigore solo per un periodo di 90 giorni dalla data della sua promulgazione e non oltre, a meno che, prima della scadenza di tale periodo, le due Camere non abbiano consentito che essa resti in vigore per un tempo più lungo, e questo nuovo termine così approvato, sia stato specificato nelle decisioni delle due Camere.

FIRMA E PROMULGAZIONE DELLE LEGGI

ART. 25 — 1) Non appena un progetto di legge, all'infuori di quelli che contengano una espressa proposta di emendamento alla presente Costituzione, sia stato approvato o sia considerato come approvato dalle due Camere dell'*Oireachtas*, il *Taoiseach* lo presenterà al Presidente perchè lo firmi e lo promulghi come legge, in conformità delle disposizioni del presente articolo.

2) 1° Salvo diversa disposizione della presente Costituzione, ogni progetto di legge presentato al Presidente per la firma e la promulgazione come legge, dovrà essere da lui firmato non prima di cinque e non più tardi di sette giorni dalla data nella quale il progetto stesso gli è stato presentato.

2° Su richiesta del governo, previo accordo col *Seanad Eireann*, il Presidente potrà firmare i disegni di legge che siano oggetto di tale richiesta prima di cinque giorni dalla data sopra menzionata.

3) Ogni progetto di legge, per il cui esame da parte del *Seanad Eireann* sia stato abbreviato il termine, a norma dell'art. 24 della presente Costituzione, sarà firmato dal Presidente il giorno nel quale gli è presentato per la firma e la promulgazione.

4) 1° Ogni progetto di legge firmato dal Presidente a norma della presente Costituzione diverrà legge dal giorno in cui è stato firmato ed entrerà in vigore il medesimo giorno, salvo manifesta intenzione contraria.

2° Ogni progetto di legge firmato dal Presidente, in conformità alla presente Costituzione dovrà essere promulgato a titolo di legge da quest'ultimo mediante la pubblicazione, nell'*Iris Oifigiúil*, di un avviso indicante che il progetto stesso è divenuto legge.

3° Il testo del progetto di legge che dovrà essere firmato dal Presidente è quello che sarà stato adottato, o che sarà considerato come adottato dalle due Camere dell'*Oireachtas*; quando un progetto sarà stato in tal modo adottato, o considerato come adottato, nelle due lingue ufficiali, il Presidente dovrà firmare il testo irlandese e il testo inglese del progetto.

4° Quando il Presidente firma il testo di un progetto di legge in una sola delle lingue ufficiali, ne verrà fatta una traduzione ufficiale nell'altra lingua.

5° Nel più breve termine possibile, dopo la firma e la promulgazione, il testo, ovvero, se il Presidente ha firmato la suddetta legge in entrambe le lingue ufficiali, i due testi firmati, dovrà essere depositato nell'archivio della Corte suprema, e il testo (o i due testi così depositati), costituirà la prova dell'autenticità delle disposizioni di tale legge.

6° In caso di contrasto fra il testo irlandese e il testo inglese di una legge depositata nelle due lingue ufficiali, il testo irlandese farà legge.

5) 1° Periodicamente, e quando ciò sembrerà necessario, il *Taoiseach* farà fare

Le costituzioni europee

una nuova redazione del testo in vigore (in irlandese e in inglese) della presente Costituzione, inserendovi tutti gli emendamenti che saranno stati approvati.

2° Un esemplare di ogni testo così preparato, verrà autenticato dalla firma del *Taoiseach* e del Giudice supremo (*Chief Justice*); esso sarà firmato dal Presidente e dovrà essere depositato nell'archivio della Corte suprema.

3° L'esemplare così firmato e depositato sarà, in base alla sua registrazione, la prova decisiva della presente Costituzione, alla data di tale registrazione; avrà forza probante ed esecutiva, ad esclusione di tutti i testi della presente Costituzione, i cui esemplari saranno stati registrati in precedenza.

4° In caso di discordanza fra i testi di uno qualunque degli esemplari della presente Costituzione registrato a norma del presente comma, il testo irlandese farà legge.

IL RINVIO DEI PROGETTI DI LEGGE ALLA CORTE SUPREMA

ART. 26 — Questo articolo si applica ad ogni progetto di legge approvato, o considerato come approvato, dalle due Camere dell'*Oireachtas*, eccettuati i progetti di legge finanziari, quelli che espressamente siano progetti contenenti emendamenti alla Costituzione o i progetti di legge, il cui termine di esame da parte del *Seanad Éireann* sia stato abbreviato a norma dell'art. 24 della presente Costituzione.

1) 1° Il Presidente può, sentito il parere del Consiglio di Stato, trasmettere ogni progetto di legge, al quale sia applicabile il presente articolo, alla Corte suprema perchè decida se esso o una o parecchie delle sue specifiche disposizioni siano contrari alla presente Costituzione, o a taluna delle sue disposizioni.

2° Ogni rinvio deve esser fatto non oltre il settimo giorno dalla data in cui il suddetto progetto sarà stato presentato dal *Taoiseach* al Presidente per la firma.

3° Il Presidente non firmerà un progetto di legge rinviato alla Corte suprema a norma del presente articolo, fino a che la Corte non abbia pronunciato la sua decisione.

2) 1° La Corte suprema, composta di non meno di cinque giudici, esaminerà ogni questione sottoposta alla sua decisione dal Presidente, a norma del presente articolo e, dopo aver sentito gli argomenti presentati dal Procuratore generale o da chi per esso o dal difensore designato dalla Corte, pronuncerà la sua decisione in udienza pubblica, al più presto possibile e in ogni caso non oltre sessanta giorni dalla data del rinvio.

2° La decisione della maggioranza dei giudici della Corte suprema sarà considerata, ai fini del presente articolo, come decisione della Corte, e sarà pronunciata da uno dei giudici secondo l'ordinanza della Corte, e nessun'altra opinione, concordante o meno, potrà essere pronunciata; l'esistenza di una siffatta diversa opinione non potrà essere enunciata.

3) 1° In ciascun caso in cui la Corte suprema decide che una disposizione di un progetto di legge ad essa rinviato a norma del presente articolo è contraria alla presente Costituzione o ad una delle sue disposizioni, il Presidente ricuserà di firmare tale progetto.

2° Qualora nel caso di un progetto al quale sia applicabile l'art. 27 della presente Costituzione, sia stata indirizzata al Presidente una petizione, a norma del detto articolo, tale articolo dovrà essere applicato.

3° In ogni altro caso il Presidente firmerà il progetto appena possibile dopo che la Corte suprema avrà pronunciato la sua decisione.

RINVIO DEI PROGETTI DI LEGGE ALLA DECISIONE POPOLARE

ART. 27 — Il presente articolo si applica ad ogni disegno di legge che non sia espressamente un progetto contenente una proposta di emendamento alla presente Costituzione e che sarà considerato, in virtù dell'art. 23, come approvato dalle due Camere dell'*Oireachtas*.

1) La maggioranza dei membri del *Seanad Éireann* e non meno di un terzo dei membri del *Dáil Éireann* possono, con una richiesta comune indirizzata al Presidente a norma del presente articolo, chiedere ch'egli rifiuti di firmare e promul-

Irlanda

gare come legge ogni progetto al quale questo articolo sia applicabile, in quanto esso contenga una proposta di tale importanza nazionale da rendere necessario l'accertamento, in merito, della volontà popolare.

2) Ogni richiesta di questo genere sarà scritta e firmata dai richiedenti, le cui firme saranno autenticate secondo le modalità stabilite dalla legge.

3) Ogni richiesta di questo genere conterrà una esposizione della ragione, o delle ragioni speciali, sulle quali essa si basa e sarà presentata al Presidente non più tardi di quattro giorni dalla data in cui il disegno di legge è stato considerato come approvato dalle due Camere dell'*Oireachtas*.

4) 1° Ricevuta una richiesta indirizzatagli a norma del presente articolo, il Presidente la esaminerà e, sentito il Consiglio di Stato, pronuncerà la sua decisione non oltre dieci giorni dalla data nella quale il progetto di legge in parola è stato considerato come approvato dalle due Camere dell'*Oireachtas*.

2° Se il progetto di legge, o una delle sue disposizioni, è rinviato dinanzi alla Corte suprema ai termini dell'art. 26 della presente Costituzione, il Presidente non sarà obbligato ad esaminarlo finchè la Corte suprema non si sarà pronunciata su tale rinvio dichiarando che il detto progetto di legge, o la detta disposizione, non è contrario alla Costituzione o a una delle sue disposizioni; se la Corte suprema si pronuncia in questo senso, il Presidente non sarà obbligato a far conoscere la propria decisione in merito alla petizione prima dello scadere di un termine di sei giorni dalla data nella quale la Corte suprema ha preso la summenzionata decisione.

5) 1° Tutte le volte che il Presidente decide che un progetto di legge, oggetto di una richiesta a norma del presente articolo, contenga una proposta di tale importanza nazionale da rendere necessario l'accertamento, in merito, della volontà popolare, ne informa il *Taoiseach* e i presidenti delle due Camere dell'*Oireachtas* con una comunicazione scritta di suo pugno e munita del suo sigillo e si astiene dal firmare e promulgare come legge tale progetto, a meno che, e fino a che, la proposta non sarà stata approvata:

I) Dal popolo in un referendum indetto in conformità alle disposizioni del comma 2 dell'art. 47 della presente Costituzione, entro diciotto mesi dalla data della decisione del Presidente;

II) Da una deliberazione del *Dáil Éireann* approvata nel termine suddetto dopo il suo scioglimento ed una sua nuova convocazione.

2° Quando una proposta compresa in un progetto di legge, oggetto di una petizione a norma del presente articolo, sarà stata approvata sia dal popolo sia da una deliberazione del *Dáil Éireann* secondo le disposizioni summenzionate, il detto progetto sarà presentato al più presto possibile al Presidente perchè lo firmi e lo promulghi a titolo di legge; il Presidente firmerà il progetto e lo promulgherà debitamente a titolo di legge.

6) Tutte le volte che il Presidente decide che un progetto di legge oggetto di una petizione a norma del presente articolo non contiene alcuna proposta di tale importanza nazionale da richiedere in proposito l'accertamento della volontà popolare, ne informa con una comunicazione scritta di suo pugno e munita del suo sigillo il *Taoiseach* e il presidente di ciascuna Camera dell'*Oireachtas*; tale progetto sarà da lui firmato non oltre l'undecimo giorno da quello in cui esso sarà stato considerato come approvato dalle due Camere dell'*Oireachtas* e sarà debitamente promulgato come legge.

IL GOVERNO

ART. 28 — 1) Il governo si comporrà di non meno di sette e di non oltre quindici membri da nominarsi dal Presidente secondo le disposizioni della presente Costituzione.

2) Il potere esecutivo dello Stato sarà, subordinatamente alle disposizioni della presente Costituzione, esercitato dal governo o sotto la sua autorità.

3) 1° Non sarà dichiarata la guerra e lo Stato non parteciperà ad essa senza il consenso del *Dáil Éireann*.

2° Tuttavia, in caso di effettiva invasione, il governo potrà fare tutto ciò che riterrà necessario per la protezione dello Stato, e il *Dáil Éireann*, se non è riunito, sarà convocato per la più prossima data possibile.

3° Nessuna disposizione della presente Costituzione potrà essere invocata per invalidare una legge approvata dall'*Oireachtas* allo scopo espresso di garantire la sicurezza pubblica e la difesa dello Stato in tempo di guerra o di ribellione armata, o per rendere nullo qualsiasi atto compiuto, o che sia ritenuto compiuto in tempo di guerra o di ribellione armata per l'esecuzione di tale legge. Nel presente capoverso l'espressione « tempo di guerra » vale per un periodo di conflitto armato nel quale lo Stato non è un contendente, ma a proposito del quale ciascuna Camera dell'*Oireachtas* avrà deciso che si tratta di un periodo critico nazionale per gli interessi vitali dello Stato; l'espressione « tempo di guerra o di ribellione armata » comprende quel periodo che può aver luogo al termine di qualsiasi guerra o di qualsiasi conflitto armato summenzionato ovvero di una ribellione armata, fino al momento in cui ciascuna Camera dell'*Oireachtas* avrà deciso che il periodo critico nazionale causato dalla suddetta guerra o dal suddetto conflitto o dalla suddetta ribellione armata non sussiste più.

4) 1° Il governo sarà responsabile di fronte al *Dáil Éireann*.

2° Il governo si riunirà e agirà come autorità collettiva e sarà collettivamente responsabile dei dipartimenti di Stato amministrati dai membri del governo.

3° Il governo preparerà il bilancio delle entrate e delle spese dello Stato per ogni esercizio finanziario e lo presenterà all'esame del *Dáil Éireann*.

5) 1° Il Capo del governo, o Primo ministro, sarà chiamato *Taoiseach*, e con tale denominazione è indicato nella presente Costituzione.

2° Il *Taoiseach* terrà il Presidente informato in generale degli affari di politica interna ed internazionale.

6) 1° Il *Taoiseach* nominerà un *Tánaiste* scelto fra i membri del governo.

2° Il *Tánaiste* sostituirà in tutti gli affari il *Taoiseach* in caso di morte o di incapacità permanente di quest'ultimo, sino alla nomina di un nuovo *Taoiseach*.

3° Il *Tánaiste* sostituirà pure il *Taoiseach* durante la sua assenza temporanea.

7) 1° Il *Taoiseach*, il *Tánaiste* e il membro del governo che ricopre la carica di ministro delle finanze devono essere membri del *Dáil Éireann*.

2° Gli altri membri del governo devono essere membri del *Dáil Éireann* o del *Seanad Éireann*, ma i membri del *Seanad Éireann* non possono essere più di due.

8) Ogni membro del governo avrà diritto di essere presente e di essere ascoltato in ciascuna Camera dell'*Oireachtas*.

9) 1° Il *Taoiseach* può dare le sue dimissioni in ogni momento, rassegnandole nelle mani del Presidente.

2° Ogni altro membro del governo può dare le dimissioni, rassegnandole nelle mani del *Taoiseach* perchè siano sottoposte al Presidente.

3° Il Presidente accetterà le dimissioni di un membro del governo, che non sia il *Taoiseach*, se il *Taoiseach* è di tale parere.

4° In qualsiasi momento, per ragioni che egli ritenga sufficienti, il *Taoiseach* può chiedere le dimissioni di un membro del governo; se quest'ultimo non aderisce alla richiesta, la sua nomina sarà revocata dal Presidente, se il *Taoiseach* è di tale avviso.

10) Il *Taoiseach* rassegnerà il mandato quando non abbia più la fiducia della maggioranza del *Dáil Éireann*, a meno che, per suo consiglio, il Presidente non sciogla il *Dáil Éireann* e nella nuova convocazione dopo lo scioglimento egli non ottenga la fiducia della maggioranza del *Dáil Éireann*.

11) 1° Se, in qualsiasi momento, il *Taoiseach* dà le dimissioni, gli altri membri del governo saranno anch'essi considerati come dimissionari, ma il *Taoiseach* e gli altri membri del governo continueranno ad esercitare le loro funzioni sino alla nomina dei loro successori.

2° I membri del governo in carica al momento dello scioglimento del *Dáil Éireann* continueranno ad esercitare le loro funzioni sino alla nomina dei loro successori.

12) Saranno regolate mediante una legge posteriore le materie seguenti: l'organizzazione e la distribuzione degli affari tra i dipartimenti di Stato, la designazione dei membri del governo a ministri dei suddetti dipartimenti, la sostituzione di un membro del governo durante la sua assenza o la sua incapacità temporanea, e gli emolumenti dei membri del governo.

Irlanda

RELAZIONI INTERNAZIONALI

ART. 29 — 1) L'Irlanda afferma la sua devozione all'ideale di pace e di collaborazione amichevole delle nazioni, fondato sulla giustizia e moralità internazionali.

2) L'Irlanda afferma la sua adesione al principio della soluzione pacifica delle controversie internazionali per mezzo di arbitrati o di decisioni internazionali.

3) L'Irlanda accetta, come regola di condotta nei suoi rapporti con gli altri Stati, i principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.

4) 1° Il potere esecutivo dello Stato nei suoi rapporti esterni, o con questi connessi, sarà esercitato, in conformità all'art. 28 della presente Costituzione, dal governo o sotto la sua autorità.

2° Ai fini dell'esercizio del potere esecutivo dello Stato nei rapporti esterni o con questi connessi, il governo può, nei limiti in cui glielo permettono le disposizioni legislative, utilizzare o adottare ogni mezzo, strumento o metodo di procedura utilizzati o adottati allo stesso scopo dai membri di qualsiasi gruppo o lega di nazioni, con i quali lo Stato si associa ai fini di una collaborazione internazionale, in materie di comune interesse.

5) 1° Tutte le convenzioni internazionali alle quali lo Stato partecipa saranno sottoposte al *Dáil Éireann*.

2° Lo Stato non sarà legato ad alcuna convenzione internazionale che importi un onore per la finanza pubblica, a meno che i termini della convenzione non siano stati approvati dal *Dáil Éireann*.

3° Il presente articolo non sarà applicabile agli accordi o convenzioni di carattere tecnico o amministrativo.

6) Nessun accordo internazionale farà parte della legislazione interna dello Stato, a meno che ciò non sia stabilito dall'*Oireachtis*.

IL PROCURATORE GENERALE

ART. 30 — 1) Vi sarà un Procuratore generale (*Attorney general*) quale consigliere del governo nelle materie di diritto e di attinenza giuridica; egli eserciterà e adempirà tutti i poteri, le funzioni e i doveri che gli sono conferiti e imposti dalla presente Costituzione o da una legge.

2) Il Procuratore generale sarà nominato dal Presidente su proposta del *Taoiseach*.

3) Tutti gli illeciti e i reati di cognizione di qualsiasi tribunale costituito a norma dell'art. 34 della presente Costituzione, diverso dal tribunale di giurisdizione sommaria, saranno perseguiti in nome del popolo e su richiesta del Procuratore generale o di ogni altra persona autorizzata per legge ad agire a tal fine.

4) Il Procuratore generale non sarà membro del governo.

5) 1° Il Procuratore generale può, in qualsiasi momento rassegnare le dimissioni nelle mani del *Taoiseach*, perchè siano sottoposte al Presidente.

2° Il *Taoiseach*, per motivi che a lui sembrano sufficienti, può chiedere le dimissioni del Procuratore generale.

3) Se il Procuratore generale si rifiuta di dare esecuzione a questa richiesta, la sua nomina sarà revocata dal Presidente, se il *Taoiseach* sarà di questo parere.

4° Il Procuratore generale lascerà la sua carica nel caso di dimissioni del *Taoiseach*, ma continuerà ad assolverne i doveri sino alla nomina del successore del *Taoiseach*.

6) Subordinatamente alle precedenti disposizioni del presente articolo, le funzioni del Procuratore generale, compresi gli emolumenti da corrispondere al titolare della carica, saranno regolate con legge.

IL CONSIGLIO DI STATO

ART. 31 — 1) Vi sarà un Consiglio di Stato incaricato di aiutare e consigliare il Presidente in tutti gli affari per i quali egli può consultarlo in relazione all'esercizio e all'adempimento dei poteri e delle funzioni che per la presente Costituzione può assolvere previa consultazione del Consiglio di Stato. Il suddetto Consiglio sarà incaricato di esercitare le altre funzioni ad esso conferite dalla presente Costituzione.

Le costituzioni europee

2) Il Consiglio di Stato si comporrà dei seguenti membri:

I) Quali membri *ex officio*: il *Taoiseach*, il *Tánaiste*, il Giudice supremo, il presidente dell'Alta corte, il presidente del *Dáil Éireann*, il presidente del *Seanad Éireann* e il Procuratore generale;

II) Le persone che abbiano esercitato le funzioni di Presidente d'Irlanda, di *Taoiseach*, di Giudice supremo o di presidente del Consiglio esecutivo del *Saorstát Éireann*, qualora siano capaci e vogliano ricoprire la carica;

III) Le altre persone che possano essere nominate dal Presidente d'Irlanda, a norma del presente articolo, quali membri di esso.

3) Il Presidente può, in ogni momento e periodicamente, con ordine scritto di suo pugno e munito del suo sigillo, nominare a suo piacimento membri del Consiglio di Stato quelle persone che egli ritenga capaci di assolvere tali funzioni; ma non più di sette persone così nominate potranno far parte del Consiglio di Stato nello stesso tempo.

4) Ogni membro del Consiglio di Stato dovrà, alla prima seduta alla quale partecipa in questa qualità, fare e firmare la dichiarazione seguente:

« Davanti a Dio Onnipotente, solennemente e sinceramente prometto e dichiaro che assolverò i miei doveri di membro del Consiglio di Stato con fedeltà e coscienza ».

5) Ogni membro del Consiglio di Stato nominato dal Presidente, a meno che non muoia, si dimetta, divenga permanentemente incapace, o sia rimosso, eserciterà le sue funzioni sino a quando il successore del Presidente, che lo ha nominato, prenderà possesso del proprio ufficio.

6) Ogni membro del Consiglio di Stato, nominato dal Presidente, può dare le dimissioni, rassegnandole nelle mani del Presidente.

7) Il Presidente, per ragioni che ritenga sufficienti, può, con ordine scritto di suo pugno e munito del suo sigillo, revocare qualsiasi membro del Consiglio di Stato da lui nominato.

8) Le riunioni del Consiglio di Stato possono essere indette dal Presidente nel momento e nel luogo che egli stabilisca.

ART. 32 — Il Presidente non eserciterà o adempirà alcuno dei poteri o funzioni che, secondo la presente Costituzione, egli può esercitare o adempiere solo dopo aver consultato il Consiglio di Stato, prima di aver convocato una riunione del Consiglio di Stato e di aver sentito i membri ad essa presenti.

IL CONTROLLLORE (COMPTROLLER) E VERIFICATORE (AUDITOR) GENERALE

ART. 33 — 1) Vi sarà un controllore e verificatore generale per controllare, nell'interesse dello Stato, tutte le spese e per verificare tutti i conti dei fondi amministrati dall'*Oireachtas* o sotto la sua autorità.

2) Il controllore e verificatore generale sarà nominato dal Presidente su proposta del *Dáil Éireann*.

3) Il controllore e verificatore generale non sarà membro di alcuna Camera dell'*Oireachtas* e non avrà alcuna carica o funzione retribuita.

4) Il controllore e verificatore generale invierà periodicamente un rapporto al *Dáil Éireann* a date fisse che saranno determinate per legge.

5) 1° Il controllore e verificatore generale non potrà essere rimosso dal suo ufficio se non in caso di non retto comportamento o di incapacità constatati, e solo in base a deliberazioni del *Dáil Éireann* e del *Seanad Éireann*, richiedenti la sua rimozione.

2° Il *Taoiseach* dovrà comunicare nelle debite forme tali deliberazioni del *Dáil Éireann* e del *Seanad Éireann* al Presidente ed inviargli la copia di ciascuna deliberazione autenticata dal Presidente della Camera dell'*Oireachtas*, dalla quale sarà stata approvata.

3° Dopo aver ricevuto questa comunicazione e le copie delle deliberazioni, il Presidente revocherà immediatamente, con ordine scritto di suo pugno e munito del suo sigillo, il controllore e verificatore generale.

6) Subordinatamente alle precedenti disposizioni, i limiti e le condizioni dell'ufficio di controllore e verificatore generale saranno determinati per legge.

DEI TRIBUNALI

ART. 34 — 1) La giustizia sarà amministrata da tribunali stabiliti per legge, e composti da giudici nominati in conformità alle disposizioni della presente Costituzione; sarà amministrata in pubblico, salvo nei casi speciali specificatamente enunciati dalla legge.

2) L'organizzazione giudiziaria comprende tribunali di prima istanza e una Corte giudicante definitivamente in appello.

3) 1° I tribunali di prima istanza comprenderanno un'Alta Corte investita della piena giurisdizione di primo grado e del potere di giudicare tutte le questioni, sia in diritto che in fatto, in materia civile o penale.

2° La giurisdizione dell'Alta Corte, salvo nei casi diversamente previsti dal presente articolo, si estenderà alle questioni concernenti la validità di qualsiasi legge relativa alle disposizioni della presente Costituzione, e nessuna questione di tal genere potrà essere sollevata (sia direttamente che indirettamente) dinanzi a qualsiasi Corte stabilita in virtù del presente o di ogni altro articolo della presente Costituzione, che non sia l'Alta Corte o la Corte suprema.

3° Nessun tribunale potrà esser competente a decidere circa la validità di una legge o di qualsiasi disposizione di una legge, il cui progetto sia stato rinviato dal Presidente dinanzi alla Corte suprema a norma dell'articolo 26 della presente Costituzione.

4° I tribunali di prima istanza comprenderanno anche tribunali di giurisdizione locale e limitata, fatto salvo il diritto di appello, secondo quanto sarà regolato per legge.

4) 1° La Corte giudicante in ultimo appello sarà denominata Corte suprema.

2° Il presidente della Corte suprema sarà denominato giudice supremo (*Chief Justice*).

3° La Corte suprema sarà investita dei ricorsi contro ogni decisione dell'Alta Corte, salvo le eccezioni e senza pregiudizio delle disposizioni che saranno stabilite per legge; e sarà pure investita dei ricorsi contro ogni decisione di altri tribunali, secondo quanto sarà stabilito per legge.

4° Non sarà resa esecutiva alcuna legge che sottragga alla giurisdizione di appello della suprema Corte casi implicanti questioni relative alla validità di leggi connesse con le disposizioni della presente Costituzione.

5° La decisione della Corte suprema in una questione concernente la validità di una legge relativa alle disposizioni della presente Costituzione verrà pronunciata da uno dei giudici della suddetta Corte secondo l'ordinanza della suddetta Corte, e non potrà essere pronunciata nessun'altra opinione, sia concordante sia discordante, circa la suddetta questione, nè potrà esser fatta menzione dell'esistenza di siffatta opinione diversa.

6° La decisione della Corte suprema sarà sempre definitiva e inappellabile.

5) 1° Chiunque sia nominato giudice a norma della presente Costituzione farà e firmerà la dichiarazione seguente:

« Davanti a Dio Onnipotente, solennemente e sinceramente prometto e dichiaro che eserciterò le funzioni di giudice supremo (*o, come richieda il caso*) debitamente e fedelmente, come meglio saprò e potrò, senza timore o favore, simpatia o rancore per alcuno, e che rispetterò la Costituzione. Che Dio mi guidi e mi sostenga ».

2° La suddetta dichiarazione sarà fatta e firmata, in pubblica udienza, dal giudice supremo davanti al Presidente e da ogni altro giudice della Corte suprema, dai giudici dell'Alta Corte e dai giudici di ogni altro tribunale alla presenza del giudice supremo o del più anziano dei giudici della Corte suprema.

3° La dichiarazione sarà fatta e firmata da ciascun giudice prima di entrare in funzione, e in ogni caso non oltre i dieci giorni dalla sua nomina o in quella data ulteriore che sarà fissata dal Presidente.

4 Il giudice che rifiuti od ometta di fare tale dichiarazione sarà considerato come dimissionario.

ART. 35 — 1) I giudici della Corte suprema, dell'Alta Corte e di ogni altro tribunale istituito ai termini dell'art. 34, saranno nominati dal Presidente.

Le costituzioni europee

2) I giudici sono indipendenti nell'esercizio delle loro funzioni giudiziarie e soggetti soltanto alla presente Costituzione e alla legge.

3) Nessun giudice sarà eleggibile alle Camere dell'*Oireachtas* e non potrà occupare altri posti o esercitare altre funzioni retribuite.

4) 1° I giudici della Corte suprema e dell'Alta Corte sono inamovibili, salvo i casi di non retto comportamento o di incapacità constatata mediante deliberazioni approvate tanto dal *Dáil Éireann* quanto dal *Seanad Éireann* e richiedenti la loro rimozione.

2° Il *Taoiseach* dovrà comunicare nelle debite forme al Presidente tali deliberazioni del *Dáil Éireann* e del *Seanad Éireann* e inviargli copia di ciascuna di esse, autenticata dal presidente della Camera dell'*Oireachtas* che l'ha adottata.

3° Ricevute tali comunicazioni, e le copie delle deliberazioni, il Presidente revocherà immediatamente, con ordine scritto di suo pugno e munito del suo sigillo, il giudice cui si riferiscono.

5) Gli assegni dei giudici non saranno ridotti durante la loro permanenza in carica.

ART. 36 — Senza pregiudizio delle precedenti disposizioni della presente Costituzione relativa ai tribunali, saranno regolate mediante leggi le materie seguenti:

I) il numero dei giudici della Corte suprema e dell'Alta Corte, i loro assegni, l'età del collocamento a riposo e le pensioni;

II) il numero dei giudici delle altre Corti e le condizioni della loro nomina;

III) la costituzione e l'organizzazione delle Corti suddette, la ripartizione della giurisdizione e degli affari tra le Corti medesime ed i giudici, e tutte le questioni di procedura.

ART. 37 — Nessuna disposizione della presente Costituzione potrà essere invocata contro qualsiasi persona o corpo, autorizzati dalla legge ad esercitare delle funzioni o dei poteri giudiziari limitati, in materia diversa dalla penale, per impedire loro tale esercizio, quantunque tali persone o corpi non siano un giudice o un tribunale nominati o istituiti a norma della presente Costituzione.

DEI GIUDIZI PENALI

ART. 38 — 1) Ogni individuo sottoposto a una imputazione penale deve essere giudicato in conformità alle leggi.

2) I reati minori possono essere giudicati da tribunali a procedura sommaria.

3) 1° Tribunali speciali possono essere istituiti con legge per giudicare reati in casi nei quali sia stabilito in conformità alla legge che i tribunali ordinari siano inadeguati ad assicurare l'effettiva amministrazione della giustizia e la tutela della pace e dell'ordine pubblico.

2° La costituzione, i poteri, la giurisdizione e la procedura di questi tribunali speciali saranno stabiliti con legge.

4) 1° Possono essere istituiti dei tribunali militari per giudicare i reati contro la legge militare commessi da persone soggette alla legge militare, nonchè i reati commessi durante un periodo di guerra o di ribellione armata.

2° I membri delle Forze armate, se non sono in servizio attivo, non possono essere giudicati da una Corte marziale o da un altro tribunale militare per reati di cognizione dei tribunali civili, a meno che tali reati non rientrino nella giurisdizione di una Corte marziale o di un altro tribunale militare, a norma della legge sul mantenimento della disciplina militare.

5) Salvo i casi previsti nei commi 2, 3 e 4 del presente articolo, nessuna persona sarà giudicata per un'imputazione penale senza giuria.

6) Le disposizioni degli artt. 34 e 35 della presente Costituzione non saranno applicate alle Corti e ai tribunali istituiti a norma del comma 3 o 4 del presente articolo.

ART. 39 — Il tradimento consisterà soltanto nel provocare una guerra contro lo Stato, sia favorendo a tale effetto uno Stato o una persona, sia incitandoli o cospirando con essi, sia tentando di rovesciare con la forza delle armi o con altri mezzi violenti gli organi del governo stabiliti dalla presente Costituzione, sia aiutando i ribelli nel loro tentativo, sia incitandoli o cospirando con essi.

DEI DIRITTI FONDAMENTALI

Diritti personali

ART. 40 — 1) Tutti i cittadini, in quanto persone umane, saranno uguali davanti alla legge.

Ciò non esclude che lo Stato, nelle sue leggi, abbia il dovuto riguardo alle differenze di capacità fisica e morale, o di funzione sociale.

2) 1° Lo Stato non conferirà titoli nobiliari.

2° Nessun titolo nobiliare od onorifico può essere accettato dai cittadini senza la preventiva approvazione del governo.

3) 1° Lo Stato garantisce mediante le sue leggi il rispetto e, nella misura del possibile, la difesa e la rivendicazione dei diritti personali del cittadino.

2° In modo particolare lo Stato tutelerà nel miglior modo possibile contro gli attacchi ingiusti, la vita, la persona, l'onore e i diritti di proprietà dei cittadini e, in caso di ingiustizia, li difenderà.

4) 1° Nessun cittadino sarà privato della libertà personale, salvo nei casi previsti dalla legge.

2° Su ricorso per detenzione illegale promosso personalmente o in nome del detenuto avanti all'Alta Corte o a uno dei suoi giudici, l'Alta Corte, o il giudice a cui il ricorso è stato presentato, aprirà subito un'inchiesta e potrà ordinare alla persona alla cui custodia è affidato il detenuto, di tradurlo per un dato giorno davanti alla Corte e di riferire per iscritto sui motivi della sua detenzione. La Corte, su presentazione del detenuto e dopo aver dato al custode modo di provare la legalità della detenzione, dovrà ordinare il rilascio, qualora manchi la suddetta prova.

3° Se un detenuto, di cui si denuncia la detenzione illegale, viene presentato dinanzi all'Alta Corte in seguito a un ordine emesso a tal fine, e se la suddetta Corte è convinta che il suddetto è detenuto a termini di una legge, ma che tale legge non è valida ai sensi delle disposizioni della presente Costituzione, l'Alta Corte dovrà rinviare la questione della validità della suddetta legge alla Corte suprema sotto forma di ricorso di interpretazione; il deposito di una cauzione potrà al momento del rinvio o in qualsiasi momento ulteriormente, permettere la libertà provvisoria del detenuto, tale misura essendo subordinata alle condizioni fissate dall'Alta Corte, fino a che la Corte suprema abbia risolto la questione così rinviata.

4° L'Alta Corte potrà essere composta di 3 giudici in qualsiasi caso speciale in cui la presentazione dinanzi ad essa di un detenuto di cui si denuncia la detenzione illegale venga effettuata in seguito ad un ordine emesso a tal fine dal presidente dell'Alta Corte o, in caso di sua assenza, dal decano dei giudici della suddetta Corte; in qualsiasi altro caso essa sarà composta di un solo giudice.

5° Qualora, ai termini del presente comma, venga emesso dall'Alta Corte o da uno dei suoi giudici un ordine di presentazione di un prigioniero condannato a morte, l'Alta Corte, o il suddetto giudice, dovrà pure ordinare che l'esecuzione della sentenza di morte non abbia luogo fino a che il prigioniero sia stato presentato davanti all'Alta Corte e questa si sia pronunciata sulla legalità della sua detenzione. Se, dopo questo termine, la detenzione è riconosciuta legale, l'Alta Corte dovrà stabilire un giorno per l'esecuzione della sentenza di morte, e tale sentenza verrà eseguita sostituendo questo giorno al giorno fissato in precedenza per tale esecuzione.

6° Tuttavia nessuna disposizione del presente articolo potrà essere invocata per proibire, controllare o ostacolare l'opera delle forze della difesa, durante l'esistenza di uno stato di guerra o di una ribellione armata.

5) Il domicilio di ogni cittadino è inviolabile e non sarà possibile entrarvi con la forza se non in conformità alle disposizioni di legge.

6) 1° Lo Stato garantisce il libero esercizio dei diritti seguenti subordinatamente all'ordine ed alla moralità pubblica:

1) Diritto dei cittadini di esprimere liberamente le loro convinzioni e opinioni.

Tuttavia, essendo l'educazione dell'opinione pubblica un problema di gravissima importanza per il bene comune, lo Stato veglierà attentamente a che gli organi dell'opinione pubblica, come la radio, la stampa, il cinema, pur conservando

Le costituzioni europee

la loro libertà legale di espressione, compresa la critica alla politica del governo, non siano adoperati a minare l'ordine pubblico e la moralità o l'autorità dello Stato.

La pubblicazione o l'espressione di opere o di parole blasfeme, sediziose o indecenti, costituisce un reato, che sarà punito in conformità alla legge.

II) Diritto dei cittadini di riunirsi, con intenti pacifici e senza armi.

Tuttavia, possono essere promulgate delle leggi per impedire o vigilare riunioni considerate, ai termini della legge, suscettibili di turbare la tranquillità pubblica, di costituire pericolo o nocimento per la popolazione, e per impedire o vigilare riunioni nelle vicinanze dell'una o dell'altra Camera dell'*Oireachtas*.

III) Diritto dei cittadini di costituire associazioni e sindacati.

Tuttavia, possono essere promulgate leggi per regolare e controllare, nel pubblico interesse, l'esercizio del diritto sopradDETTO.

2° Le leggi che regolano l'esercizio del diritto di costituire associazioni e sindacati e del diritto di riunirsi liberamente non conterranno discriminazioni politiche, religiose o di classe.

Famiglia.

ART. 41 — 1) 1° Lo Stato riconosce la famiglia come il gruppo primordiale naturale e fondamentale della società e come un'istituzione morale investita di diritti inalienabili e imprescrittibili, anteriori e superiori ad ogni legge positiva.

2° A questo scopo lo Stato garantisce la protezione della famiglia nella sua costituzione ed autorità, in quanto base necessaria dell'ordine sociale e indispensabile al benessere della nazione e dello Stato.

2) 1° In modo particolare, lo Stato riconosce che per la vita che essa svolge nella casa, la donna dà allo Stato un apporto senza il quale il bene comune non può essere conseguito.

2° Di conseguenza, lo Stato avrà cura che le necessità economiche non costringano le madri di famiglia a lavori che possano far trascurare loro i doveri domestici.

3) 1° Lo Stato si impegna a vigilare con speciale cura l'istituto del matrimonio, sul quale si fonda la famiglia e a proteggerlo contro tutti gli attacchi.

2° Nessuna legge che conceda lo scioglimento del matrimonio potrà essere adottata.

3° Nessuna persona, il cui matrimonio sia stato sciolto secondo la legge civile di un altro Stato, ma continui validamente ad esistere in base alla legge del tempo in vigore entro la giurisdizione del governo e del Parlamento stabilita dalla presente Costituzione, potrà contrarre un matrimonio valido entro quella giurisdizione sino a che l'altro coniuge sia ancora in vita.

Educazione

ART. 42 — 1) Lo Stato riconosce che l'educatore primo e naturale del fanciullo è la famiglia e promette di rispettare il diritto e il dovere inalienabile dei genitori ad assicurare, secondo i loro mezzi, l'educazione religiosa e morale, intellettuale, fisica e sociale dei loro figli.

2) I genitori saranno liberi di assicurare questa educazione sia nelle loro case, sia nelle scuole private, sia nelle scuole riconosciute o create dallo Stato.

3) 1° Lo Stato non obbligherà i genitori a mandare, contro la loro coscienza e le loro legittime preferenze, i loro figli in una scuola creata dallo Stato, o in qualsiasi altro tipo di scuola da esso designata.

2° Tuttavia lo Stato, in quanto custode del bene comune, e in considerazione delle attuali circostanze, esigerà che i fanciulli ricevano un determinato minimo di educazione morale, intellettuale e sociale.

4) Lo Stato assicurerà una istruzione primaria gratuita e cercherà di completare e di aiutare in giusta misura le iniziative di educazione da parte di privati o di comunità e, se il bene pubblico lo richiede, provvederà altre agevolazioni o istituti di istruzione rispettando, tuttavia, i diritti dei genitori, specialmente in materia di formazione religiosa e morale.

Irlanda

5) In casi eccezionali, nei quali per ragioni fisiche o morali, i genitori manchino ai loro doveri verso i figli, lo Stato, in quanto custode del bene generale, avrà cura, con mezzi convenienti, di sostituirsi ai genitori, rispettando sempre i diritti naturali e imprescrittibili del fanciullo.

Proprietà privata

ART. 43 — 1) 1° Lo Stato riconosce che l'uomo, in quanto è un essere ragionevole, ha un diritto naturale, anteriore alla legge positiva, alla proprietà privata dei beni esterni.

2° Di conseguenza, lo Stato garantisce che non adotterà leggi dirette ad abolire il diritto di proprietà privata o il diritto generale di trasferire la proprietà, di disporne per testamento e di ereditarla.

2) 1° Tuttavia, lo Stato riconosce che l'esercizio dei diritti indicati nelle precedenti disposizioni del presente articolo deve essere regolato in una società civile dai principi della giustizia sociale.

2° Di conseguenza, qualora il caso lo richieda, lo Stato può limitare per legge l'esercizio dei suddetti diritti allo scopo di conciliarlo con le esigenze del bene comune.

Religione

ART. 44 — 1) 1° Lo Stato riconosce che a Dio Onnipotente è dovuto l'omaggio del pubblico culto. Sarà riverito il Suo nome, e rispettata e onorata la religione.

2° Lo Stato riconosce la posizione speciale della Santa Chiesa Apostolica Romana in quanto custode della fede professata dalla grande maggioranza dei cittadini.

3° Lo Stato riconosce pure la Chiesa d'Irlanda, la Chiesa presbiteriana in Irlanda, la Chiesa metodista in Irlanda, la Società religiosa degli Amici in Irlanda, nonché le comunità israelitiche e le altre confessioni religiose esistenti in Irlanda alla data dell'entrata in vigore della presente Costituzione.

2) 1° La libertà di coscienza e la libera professione e pratica della religione sono, subordinatamente all'ordine e alla moralità pubblica, garantite ad ogni cittadino.

2° Lo Stato promette di non aiutare con sussidi alcuna religione.

3° Lo Stato non imporrà alcuna incapacità e non farà alcuna discriminazione in rapporto alla professione, credenza o statuto religiosi.

4° La legislazione sulle sovvenzioni dello Stato alle scuole non farà differenza tra le scuole amministrate dalle diverse confessioni religiose e non pregiudicherà il diritto dei fanciulli di frequentare una scuola sovvenzionata senza assistere all'istruzione religiosa da essa impartita.

5° Ogni confessione religiosa avrà il diritto di gestire i propri affari, di possedere, acquistare e amministrare i propri beni, mobili e immobili, e di mantenere istituzioni a fini religiosi e benefici.

6° I beni di una confessione religiosa o di una istituzione educativa non saranno distratti dal loro scopo, eccetto che per opere necessarie di pubblica utilità e contro pagamento di un indennizzo.

Principi direttivi della politica sociale

ART. 45 — I principi di politica sociale stabiliti dal presente articolo serviranno come direttiva generale all'*Oireachtas*. L'applicazione di tali principi durante l'elaborazione delle leggi sarà cura esclusiva dell'*Oireachtas* e non sarà sindacabile da alcuna Corte, in virtù di una qualsiasi disposizione della presente Costituzione.

1) Lo Stato si sforzerà di promuovere il benessere dell'intero popolo assicurando e proteggendo, il più effettivamente possibile, un ordine sociale nel quale la giustizia e la carità informeranno tutte le istituzioni della vita nazionale.

2) In modo particolare, lo Stato cercherà con la sua politica di assicurare:

1) Che i cittadini (i quali tutti, uomini e donne parimenti, hanno diritto di

Le costituzioni europee

guadagnarsi la vita in maniera sufficiente) possano trovare i mezzi per provvedere opportunamente ai loro bisogni domestici.

II) Che la proprietà e il controllo delle risorse materiali della comunità siano distribuiti tra i singoli individui e le diverse classi nel modo migliore per contribuire al bene comune.

III) Che, specialmente, il giuoco della libera concorrenza non si svolga in modo che ne derivi la concentrazione della proprietà o il controllo dei prodotti essenziali in mano di pochi individui, a danno della comunità.

IV) Che, in materia di controllo del credito, lo scopo costante e predominante sia il benessere del popolo intero.

V) Che il maggior numero di famiglie che le circostanze possono consentire, si stabilisca nelle campagne in condizioni di sicurezza economica.

3) 1° Lo Stato favorirà e, se sarà necessario, integrerà l'iniziativa privata nell'industria e nel commercio.

2° Lo Stato vigilerà che le imprese private siano gestite in modo da assicurare una conveniente efficienza alla produzione e alla distribuzione dei beni, nonché a proteggere il pubblico contro le speculazioni ingiuste.

4) 1° Lo Stato si impegna a salvaguardare con speciali cure gli interessi economici degli elementi più deboli della comunità e, se sarà necessario, contribuirà al mantenimento degli infermi, delle vedove, degli orfani e dei vecchi.

2° Lo Stato vigilerà a che non si abusì della forza e della salute dei lavoratori, uomini e donne, né della tenera età dei fanciulli, e a che i cittadini non siano costretti dalle necessità economiche ad esercitare occupazioni non adatte al loro sesso, alla loro età o alle loro forze.

DELLE MODIFICAZIONI ALLA COSTITUZIONE

ART. 46 — 1) Qualsiasi disposizione della presente Costituzione può essere emendata con modificazioni, aggiunte od abrogazioni nel modo previsto dal presente articolo.

2) Ogni proposta di emendamento alla presente Costituzione dovrà esser fatta in seno al *Dáil Éireann* in forma di progetto di legge e, quando sia stata approvata o considerata approvata da entrambe le Camere dell'*Oireachtas*, sarà sottoposta al referendum popolare, in conformità alla legge sul referendum che sarà in vigore in quel momento.

3) Ogni progetto di questo genere sarà espressamente denominato « Legge di emendamento della Costituzione ».

4) Il progetto di legge contenente una proposta, o delle proposte, di emendamento della presente Costituzione non conterrà alcun'altra proposta.

5) Il Presidente d'Irlanda firmerà il progetto di legge contenente una proposta di emendamento alla presente Costituzione, non appena avrà accertato che le disposizioni del presente articolo sono state osservate e che la proposta è stata debitamente approvata dal popolo, in conformità alle disposizioni del comma 1 dell'articolo 47 della presente Costituzione, e lo promulgherà come legge.

DEL REFERENDUM

ART. 47 — 1) Ogni proposta di emendamento della presente Costituzione, sottoposta al referendum popolare, in conformità all'art. 46 della presente Costituzione, sarà considerata come approvata dal popolo se la maggioranza dei voti, in tale referendum, sia stata favorevole a convertirla in legge.

2) 1° Ogni proposta diversa da una proposta di emendamento alla Costituzione, sottoposta al referendum popolare, sarà considerata come respinta dal popolo se la maggioranza dei voti sia stata contraria a convertirla in legge e se tale maggioranza rappresenta non meno del 33 e $\frac{1}{3}$ % degli iscritti a votare.

2° Ogni proposta diversa da una proposta di emendamento alla Costituzione, sottoposta al referendum popolare sarà considerata, ai fini dell'art. 27, come approvata dal popolo, se non è stata da esso respinta in conformità alle disposizioni del comma precedente del presente articolo.

Irlanda

3) Ogni cittadino che abbia il diritto di voto in una elezione del *Dáil Éireann* avrà diritto di votare in un referendum.

4) Subordinatamente alle precedenti disposizioni, il referendum sarà regolato per legge.

DELL'ABROGAZIONE DELLA COSTITUZIONE DEL « SAORSTAT ÉIREANN » E DELLA CONTINUITÀ DELLE LEGGI

ART. 48 — La Costituzione del *Saorstát Éireann*, vigente immediatamente prima dell'entrata in vigore della presente Costituzione, e la legge costituzionale dello Stato libero d'Irlanda (*Saorstát Éireann*) del 1922, in quanto essa o una delle sue disposizioni siano in vigore, sono abrogate a partire da detta data.

ART. 49 — 1) Tutti i poteri, funzioni, diritti e prerogative di qualsiasi natura, concernenti il *Saorstát Éireann* o da esso esercitati direttamente prima dell'11 dicembre 1936, sia in virtù della Costituzione allora in vigore, sia in virtù dell'autorità di cui il potere esecutivo del *Saorstát Éireann* era allora investito, sono dichiarati appartenenti al popolo.

2) E' stabilito che tali poteri, funzioni, diritti o prerogative non saranno e non potranno essere esercitati dallo Stato se non dal governo o sotto la sua autorità, salvo deroga prevista dalla presente Costituzione o da una legge posteriore relativa all'esercizio di tali poteri, funzioni, diritti o prerogative da parte degli organi costituiti in virtù della presente Costituzione.

3) Il governo sarà il successore di quello del *Saorstát Éireann* per quanto concerne tutti i beni, averi, diritti ed obblighi.

ART. 50 — 1) Subordinatamente alla presente Costituzione e in quanto non siano incompatibili con essa, le leggi vigenti nel *Saorstát Éireann* immediatamente prima dell'entrata in vigore della presente Costituzione continueranno ad avere pieno vigore ed applicazione sino a quando non siano state abrogate o emendate, in tutto o in parte, con decisioni dell'*Oireachtas*.

2) Le leggi promulgate prima dell'entrata in vigore della presente Costituzione e che dovrebbero essere applicate successivamente, entreranno in vigore nei termini previsti, a meno che l'*Oireachtas* non disponga altrimenti.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 51 — 1) Nonostante le disposizioni dell'art. 46 della presente Costituzione, tutte le disposizioni della presente Costituzione, eccetto quelle del suddetto articolo 46 e del presente articolo, possono, subordinatamente a quanto sia successivamente stabilito, essere emendate dall'*Oireachtas*, con modificazioni, aggiunte o abrogazioni, entro un termine di tre anni dalla data in cui il primo Presidente ha assunto la carica.

2) Una proposta di emendamento della presente Costituzione, a norma del presente articolo, non sarà considerata come legge se, prima che lo divenga, il Presidente dopo aver consultato il Consiglio di Stato, ha fatto sapere con un messaggio firmato di suo pugno e munito del suo sigillo, inviato ai presidenti delle Camere dell'*Oireachtas* che, a suo parere, questa proposta di emendamento è troppo importante perchè si possa adottarla come legge senza accertare in precedenza la volontà del popolo mediante referendum.

3) Le precedenti disposizioni del presente articolo cesseranno di essere applicabili immediatamente dopo la scadenza del periodo di tre anni di cui al precedente comma.

4) Questo articolo sarà cancellato da ogni testo ufficiale della presente Costituzione pubblicato dopo la scadenza del suddetto periodo.

[Gli articoli dal 52 al 62 compreso contengono altre disposizioni transitorie, che a norma dell'art. 52 debbono essere escluse da ogni pubblicazione del testo della presente Costituzione fatta posteriormente alla assunzione della carica da parte del primo Presidente d'Irlanda.]

ART. 63 — Una copia della presente Costituzione firmata dal *Taoiseach*, dal

Le costituzioni europee

giudice supremo e dal presidente del *Dáil Éireann* sarà depositata nell'archivio della Corte suprema e costituirà la prova autentica delle disposizioni della presente Costituzione. In caso di divergenza fra il testo irlandese e il testo inglese, avrà la prevalenza il testo irlandese.

Dochum Glóire Dé agus Onóra na hÉireann!
(Alla gloria di Dio e per l'onore dell'Irlanda)

LEGGE DEL 1948 COSTITUTIVA DELLA REPUBBLICA D'IRLANDA

(N. 22 del 1948)

Legge abrogativa dell'*Executive Authority (External Relations) Act 1936* (La legge del 1936 relativa al potere esecutivo in materia di relazioni internazionali) che stabilisce che lo Stato sarà definito Repubblica d'Irlanda e che conferisce al Presidente il diritto di esercitare il potere esecutivo o ogni altra funzione esecutiva dello Stato in materia di relazioni internazionali o di questioni relative (21 dicembre 1948).

1) La legge del 1936 relativa al potere esecutivo in materia di relazioni internazionali (n. 58 del 1936) è con le presenti norme abrogata.

2) Si dichiara che lo Stato sarà chiamato Repubblica d'Irlanda.

3) Il Presidente dietro autorizzazione e col parere del governo può esercitare il potere esecutivo e ogni altra funzione di carattere esecutivo dello Stato in materia di relazioni internazionali o di questioni ad esse relative.

4) La presente legge entrerà in vigore nel giorno stabilito con decreto governativo.

5) La presente legge potrà essere designata con titolo di « Legge del 1948 costitutiva della Repubblica d'Irlanda ».